

UNIONE DEI COMUNI
Città della Riviera del Brenta
Provincia di Venezia

S T A T U T O

Approvato con delibera di C.C. n. 54 del 20.12.2001 - Comune Dolo (VE)

Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 16.01.2002 – Comune Fiesso d’Artico (VE)

Modificato con delibera di C.C. n. 47/2003 – Comune Fiesso d’Artico (VE)

Modificato con delibera di C.C. n. 47/2003 e n. 55/2003 – Comune Dolo (VE)

Modificato con delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 16 del 14.11.2003

Ripubblicato all’Albo dell’Unione dal 07.05.04 al 06.06.04

Ripubblicato all’Albo del Comune di Dolo dal 07.05.04 al 06.06.04

Ripubblicato all’Albo del Comune di Fiesso d’Artico dal 07.05.04 al 06.06.04

Publicato nel BUR Regione Veneto n. 48 il 07.05.04

esecutivo 06.06.2004

Modificato con delibere dell’Assemblea dell’Unione n. 22 del 09.08.2005 - n. 26 del 20.09.2005 - n. 28 del 29.09.2005 e n. 31 del 13.10.2005

Modificato con delibera di C.C. n. 80 del 06.09.2005 e n. 95 del 26.10.2005 – Comune Fiesso d’Artico (VE)

Modificato con delibera di C.C. n. 88 del 25.10.2005 – Comune Dolo (VE)

Ripubblicato all’Albo - dell’Unione - del Comune di Dolo - del Comune di Fiesso d’Artico

dal 25.11.2005 al 25.12.2005

Publicato nel BUR Regione Veneto n. 111 il 25.11.2005

esecutivo 25.12.2005

Statuto

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato "UNIONE DEI COMUNI DELLA CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA".
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni di Dolo e Fiesso d'Artico che l'hanno costituita e con quello del comune di Fossò che ne entra a far parte.
3. L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente Statuto.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

1. E' compito dell'unione promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni che la costituiscono al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione dei Comuni persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità che la costituiscono.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Venezia, della Regione Veneto, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari della Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale; a tal fine, l'Unione tutela l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente materiale e della salute dei cittadini;
 - b) valorizzare, inoltre, il patrimonio artistico dei centri storici e le tradizioni culturali;
 - c) potenziare le funzioni ed i servizi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

- d) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo e armonico sviluppo della persona;
- e) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- f) mantenere costanti produttivi rapporti con i Comuni e gli Organismi sovracomunali per esercitare una efficace influenza per la promozione e lo sviluppo del territorio dell'Unione.

Art.4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti Pubblici operanti nel territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni e in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art. 5 - Sede ed adesione di altri Comuni.

1. La sede legale dell'Unione è situata presso la sede Municipale del Comune di Dolo.
2. Gli organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in località diverse, purchè nell'ambito del territorio dell'Unione.
3. L'unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone.
4. In ogni momento altri comuni possono manifestare la volontà di aderire all'Unione; la collaborazione tra l'Unione e l'ente che ha interesse ad aderire viene avviata mediante appositi incontri e/o conferenze di servizi tra gli organi rappresentativi dell'Unione e del Comune. L'adesione all'unione avviene mediante approvazione da parte del consiglio comunale del presente statuto nelle forme previste dalla legge; la deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere recepita da apposita deliberazione dell'assemblea dell'Unione.

Art. 6 - Durata

1. L'Unione ha una durata a tempo indeterminato, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. L'Unione viene dichiarata sciolta:
 - in caso di recesso di uno dei 2 comuni, quando l'Unione è costituita da due soli Comuni;
 - in caso di recesso della maggioranza dei Comuni, quando l'Unione è costituita da tre o più Comuni;
3. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia.
4. Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di recesso e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dall'Assemblea dell'Unione.

Art. 7 - Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale, da assumersi entro il mese di Settembre.
2. Gli effetti del recesso decorrono dal primo gennaio dell'anno solare successivo. Da tale data il Comune recedente perde il diritto di avvalersi della denominazione e dello stemma dell'Unione.
3. Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione possono disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
5. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma precedente, i rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso di uno o più Comuni che non comporti lo scioglimento dell'Unione persistono in capo a quest'ultima, salvo il diritto di questa di ripetere dal Comune recedente i corrispettivi che restano dovuti per le obbligazioni che lo interessino.
6. Salvo diverso accordo tra i Comuni facenti parte dell'Unione, tutti i mezzi ed il personale apportati dal Comune che recede, ritorneranno nella disponibilità dello stesso.
7. Nel caso in cui il Comune recedente sia assegnatario di beni di qualunque tipo e natura acquistati con contributi Regionali o Nazionali, l'Ente dovrà restituire all'Unione il relativo contributo in proporzione al tempo mancante al compimento di un quinquennio dalla data di acquisto del bene medesimo.
8. In caso di controversie si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 6.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8 - Funzioni e servizi

1. Sono affidate all'Unione dei Comuni tutte le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni ed i servizi sottoelencati:
 - Polizia locale
 - Attività Produttive (commercio agricoltura artigianato industria turismo)
 - Retribuzione, formazione ed aggiornamento del personale
 - Comunicazione e sportello integrato
 - Notificazione atti
 - Sportello Unico
2. Possono essere attribuite successivamente, a seguito di apposita delibera dei rispettivi Consigli Comunali, le altre funzioni e servizi di seguito indicati:
 - Servizi ambientali e coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro
 - Protezione civile
 - Gestione appalti per opere pubbliche per forniture di beni e servizi
 - Ufficio per le espropriazioni
 - Servizio manutentivo
 - Programmazione e progettazione associati opere pubbliche di interesse dei Comuni
 - Gestione sistemi informatici.
3. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 1 e 2, sono adottati dalle rispettive Giunte mediante appositi contratti di servizio, poi recepiti da parte dell'Unione. Tali provvedimenti avranno i contenuti di cui al 1° comma del successivo art. 9.
4. L'individuazione delle competenze oggetto del trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi, tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
5. L'Unione può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell'art. 30 D.Lgs. 267/00, altre attività e servizi complementari, ai fini di coordinarli ed assicurarne omogeneità, efficienza, efficacia ed economicità. La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 9 al fine di verificarne l'attuabilità.

Art. 9 - Ulteriore trasferimento di competenze

1. Il trasferimento di nuove competenze si perfeziona mediante una convergenza di deliberazioni tra l'Unione e tutti i Comuni. In dette deliberazioni, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla regolarità e alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le Funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salva diversa

specificazione. Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione i Comuni membri possono essere esonerati dal pagamento di tasse e tariffe per determinati servizi svolti dalla Unione in favore dei medesimi.

3. Il trasferimento di funzioni dai Comuni aderenti all'Unione non comporta la traslazione delle competenze attribuite espressamente al Sindaco dalle norme vigenti nelle materie in cui egli agisce in qualità di Ufficiale del Governo o di Autorità Locale.
4. Qualsiasi conflitto di competenza attivo e passivo fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 3° del precedente articolo 6.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 10 - Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - a. L'Assemblea dell'Unione
 - b. Il Presidente
 - c. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
2. Tutti i membri degli organi dell'Unione decadono automaticamente dalla carica rivestita nell'ambito dell'Unione in ogni ipotesi di cessazione dalla carica (rispettivamente di Sindaco, assessore o consigliere) all'interno del Comune di appartenenza.

Art. 11 - L'Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea dell'Unione è composta dai Sindaci e da 3 Consiglieri per ciascuno dei Comuni partecipanti all'Unione, eletti dai rispettivi Consigli al proprio interno con voto limitato a uno e di cui almeno un rappresentante per ciascun Comune in rappresentanza delle minoranze.
2. L'Assemblea adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. L'assemblea in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. In seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei votanti.
5. All'Assemblea partecipano, senza diritto al voto, gli assessori dei Comuni partecipanti all'Unione.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

2. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione e approvato dall'Assemblea, costituisce atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'ente.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione fornisce periodicamente all'Assemblea rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentono di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.
5. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, il quale esercita le funzioni che per legge gli sono attribuite.
6. L'Assemblea nel rispetto delle norme vigenti in materia, determina la misura dei gettoni di presenza per i componenti dell'Assemblea.

Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea.

Art. 14 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori dell'assemblea decade dalla carica.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente dell'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima a eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso l'Assemblea dell'Unione.
5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisc, in seno al proprio Consiglio Comunale, in un gruppo consigliere diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio Comunale con altro componente.

Art. 15 - Norma di Rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti Locali.

Art. 16 - Il Presidente

1. Nella prima seduta dell'Assemblea, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore, assistito dal Segretario del medesimo Comune, l'Assemblea elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci che la costituiscono.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di parità la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.
3. La Presidenza dell'Unione al fine di favorire una turnazione tra i Sindaci dei Comuni partecipanti all'associazione di funzioni e servizi, ha la durata di un esercizio finanziario, salva diversa indicazione stabilita dall'Assemblea.

Art. 17 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente, rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'Art. 50 del T.U.E.L. 267/2000, dal presente Statuto e dai Regolamenti nelle materie di competenza dell'Unione.
2. Il Presidente, in quanto organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione sovrintende altresì al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, tra strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. Il Presidente dell'Unione ricopre anche la carica di Presidente dell'assemblea.

Art. 18 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 19 - Assemblea generale

1. Il Presidente dell'Unione può proporre la convocazione in seduta congiunta dei Consigli Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto dai Sindaci dei Comuni associati e da un numero di Assessori in ragione di uno per ciascun Comune.

2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente che li sceglie su proposta delle rispettive Giunte Comunali. Il Presidente dà comunicazione della composizione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta dell'Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione, delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed è regolarmente costituito con l'intervento della metà dei componenti.

Art. 21 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elabora, interpreta e attua gli indirizzi generali definiti dall'Assemblea al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti dell'Assemblea, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere un particolare settore di amministrazione o specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna e rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non ricadano nelle competenze attribuite al Presidente, ovvero ai dipendenti con funzioni di direzione.
4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione forniscono periodicamente ai Consigli dei Comuni associati rapporti globali e per settori di attività sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi indicati nella relazione programmatica.
5. Il Consiglio di Amministrazione adotta, altresì, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea. Stabilisce la misura dell'indennità di funzione spettante ai componenti del Consiglio, a norma dell'art. 7 del decreto n. 119 del 4 aprile 2000.

Art. 22 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni della carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili e hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede, ai sensi dell'art. 20, comma 2, alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

Art. 23 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte dell'Assemblea, di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Ogni cessazione della carica di Presidente dell'Unione comporta la cessazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 - Principi della Partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione dei Comuni assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25 - Principi

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
2. L'azione Amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
3. A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
4. Per la semplificazione e le qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

Art. 26 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento generale degli uffici è determinato nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito ai commi 4, 5 e 6.
3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura dell'unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. Il Consiglio di Amministrazione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, a tempo pieno o parziale.
5. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria.
6. L'Unione, mediante la stipula di apposite convenzioni con i Comuni partecipanti, può avvalersi anche di servizi non associati.
7. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare e unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 27 - Direzione dell'Organizzazione

- Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può nominare un Direttore, al di fuori della propria dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
1. Le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'unione, sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione.
 2. Il Presidente può attribuire la funzione di Direttore al Segretario dell'Unione.

Art. 28 - Segretario dell'Unione.

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali iscritti all'albo dei segretari.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore Generale. Il Segretario inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
 - esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, nel caso in cui l'Unione non abbia responsabili dei servizi;

- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
 - esercita le funzioni di direttore generale, se gli siano conferite dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento: la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato; il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il trattamento economico del Segretario è regolato tra le parti con separato atto.
 4. Competono al Segretario i diritti di segreteria sui contratti stipulati con la sua assistenza, nella misura e con le modalità previste per i Comuni dalle norme vigenti in materia.

Art. 29 - Vicesegretario

1. L'Unione può avere un Vicesegretario, per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Potrà svolgere le funzioni di Vicesegretario dell'Unione uno dei vicesegretari dei Comuni aderenti, o altro dipendente dell'Unione avente i requisiti di legge, scelto dal Presidente.

Art. 30 - Controllo economico di gestione

1. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
2. Il controllo di gestione è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 31 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura del reperimento delle risorse dell'Unione per la gestione corrente e per gli investimenti.
2. In sede di prima applicazione, ed in mancanza di diverso accordo in sede di attivazione e trasferimento delle singole funzioni o servizi, la compartecipazione dei Comuni è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31.12 dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio. Successivamente, comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, potranno essere adottati criteri diversi da quello della popolazione, al fine di prendere in considerazione aspetti o elementi particolari che possono incidere in modo variabile per ciascun ente nel riparo della compartecipazione.

3. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. All'Unione competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione erogano o assegnino a favore delle Unioni.

Art. 32 - Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. Previo accordo programmatico annuale al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale con i Comuni, l'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.
3. Il regolamento di contabilità dell'Unione disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

Art. 33 - Revisione Economica e Finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è svolta da revisori nominati dall'Assemblea, anche mediante estensione dell'incarico all'organo di revisione in carica in uno dei Comuni.
2. Il regolamento di contabilità dell'Unione disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 34 - Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere in base a convenzione deliberata dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dal Titolo V della parte 2^a del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 36 - Sede provvisoria

1. Fino al reperimento di una sede idonea la sede dell'Unione può essere collocata in uno dei Comuni partecipanti.

Art. 37 - Fondo spese

1. L'Assemblea dell'unione delibera entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno in corso.
2. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno e ogni altra eventuale acquisizione di somme.

Art. 38 - Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dall'assemblea dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

TITOLO VIII ENTRATA IN VIGORE

Art. 39 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dal 2° comma dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000.
2. Lo Statuto è pubblicato nel BUR, affisso all'Albo Pretorio dell'Unione e, in pari data, dei Comuni partecipanti, per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni partecipi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.